

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 29684 Anno 2020**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO**

**Relatore: BASSI ALESSANDRA**

**Data Udiienza: 29/09/2020**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

Paglalunga Biagio nato a Galatone il 10/12/1958

Miranda Castelgrande Carmine nato a Venosa il 01/02/1959

avverso l'ordinanza del 17/02/2020 del Tribunale di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

uditi i difensori, avv. Fabio Viglione in sostituzione dell'Avv. Vito Barbuzzi in difesa di Paglalunga e avv. Comi Vincenzo in sostituzione dell'avv. Buccico Emilio Nicola e avv. De Marco Antonio in difesa di Miranda Castelgrande, hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi da loro proposti.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 novembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, ha applicato nei confronti di Biagio Paglialunga la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Venosa in relazione al concorso nei reati di corruzione e falso continuati di cui ai capi B) ed O), rigettando la richiesta di applicazione della misura cautelare in relazione alle ulteriori contestazioni provvisorie elevate nei suoi confronti, meglio precisate in atti.

Con la medesima ordinanza, il G.i.p. ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Carmine Miranda Castelgrande in relazione a tutte le incolpazioni elevate nei suoi riguardi, come delineate in atti.

2. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Potenza, sezione specializzata per il riesame, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal P.M. avverso la suddetta ordinanza del G.i.p., ha applicato nei confronti di Biagio Paglialunga la misura cautelare degli arresti domiciliari, con i connessi divieti di comunicazione con persone diverse da quelle coabitanti o deputate all'assistenza, in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (*sub* capo A), e nei confronti di Carmine Miranda Castelgrande la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Venosa in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen. (*sub* capo U).

2.1. In particolare, *sub* capo A) è contestato al Paglialunga di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, in particolare al sistematico accoglimento delle richieste di autorizzazione in materia edilizia presentate da cittadini presso l'ufficio difesa del suolo di Melfi e presso il Comune di Venosa. Nell'ambito di tale associazione Nicola Calabrese - funzionario dell'ufficio difesa del suolo di Melfi - assumeva il ruolo di promotore ed organizzatore, mentre i tecnici Mario De Feudis e lo stesso Biagio Paglialunga - quali partecipi - garantivano l'esito favorevole delle istanze istruttorie presentate presso il comune di Venosa, in cambio di utilità monetarie rappresentate dal compenso corrisposto per la materiale redazione, in conflitto di interessi, dei progetti tecnici relativi a tali pratiche che venivano sottoscritti parzialmente da Paglialunga, De Feudis e Andrea Luciano Calabrese, figlio di Nicola, consentendo in particolare a quest'ultimo di percepire compensi per incarichi professionali mai svolti e destinati a mascherare la dazione illecita nei confronti del padre Nicola.

*Sub capo U)* è contestato al Miranda Castelgrande di avere concorso con altri a turbare la gara relativa all'assegnazione di due lotti di edilizia residenziale pubblica di cui al bando pubblico deliberato dalla giunta comunale di Venosa del 6 luglio 2018 e pubblicato il 19 luglio 2018, concordando preventivamente tra loro che la cooperativa "Casa del sole" sarebbe risultata prima all'esito della graduatoria risultante dall'attribuzione dei punteggi del bando e, quindi, aggiudicataria del lotto economicamente più appetibile.

2.2. Con riferimento alla posizione di Paglialunga, a sostegno della ritenuta gravità indiziaria quanto al capo A), il Collegio della cautela ha evidenziato come, dal materiale indiziario acquisito, emergano gli elementi costitutivi propri dell'associazione ascritta al ricorrente, essendo stato accertato lo specifico ruolo operativo di ciascuno dei sodali, in particolare, del duo Calabrese Nicola (pubblico ufficiale quale addetto all'ufficio della difesa del suolo del Comune di Melfi) e del figlio Andrea Luciano (professionista privato) al vertice del gruppo criminale; dell'Ing. Mario De Feudis (professionista privato) quale mandatario del sodalizio destinato ad interfacciarsi con i committenti e quindi a far conferire incarichi professionali ai sodali amici, per assicurare a Nicola Calabrese l'assegnazione al proprio figlio di ruoli direttivi nelle pratiche così da garantire quella "circolarità" delle informazioni invece esclusa dal Giudice per le indagini preliminari; di Biagio Paglialunga (professionista privato) e di Emanuele Lichinchi (funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di Venosa) - spesso coordinati dal De Feudis - quali tecnici supini alle prassi della *societas sceleris*, ma mai le vittime del c.d. sistema Calabrese, i quali assicuravano l'emissione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alle pratiche e ponevano in essere gli atti che venivano sottoscritti da Andrea Luciano Calabrese, così da garantire i corrispettivi in relazione ad incarichi professionali non svolti e da consentire a Nicola Calabrese la fruizione delle utilità frutto del patto corruttivo.

Con specifico riguardo alla posizione del Paglialunga, il Tribunale ha evidenziato: a) come non sia mancata occasione in cui egli si sia relazionato direttamente con il vertice, in particolare nella conversazione nella quale, assicuratosi dell'emissione di pareri e autorizzazioni relativi ad una non meglio indicata pratica, ricordava a Nicola Calabrese che nella direzione dei lavori si sarebbero alternati lo stesso ed il figlio dell'interlocutore Andrea Luciano Calabrese; b) come il pieno consapevole coinvolgimento del ricorrente fosse persino pubblicizzato all'esterno dal De Feudis là dove, parlando con il committente Zifarone, richiamava ad esempio la c.d. pratica Antenori dichiarando candidamente che il progetto per la costruzione del capannone industriale era stato redatto dal Paglialunga, ma sottoscritto dal figlio di Nicola Calabrese per ottenere velocemente l'autorizzazione; c) come sia ravvisabile un

agire congiunto nell'interesse economico non solo del singolo ma - soprattutto - di quello preminente e sovraordinato del sodalizio di appartenenza, come si evince nell'accordo raggiunto fra i correi nella spartizione degli incarichi nel dialogo intercettato tra De Feudis e Lichinchi del 27 giugno 2018 in cui venivano concordate le utilità da corrispondere alle figure tecniche "occulte; d) come il paventato disappunto nei confronti del comportamento di Nicola Calabrese non fosse autentico nè tale da scalfire l'*affectio societatis*, visto il forte interessamento manifestato dai sodali, soprattutto dal De Feudis, per evitare il trasferimento di Nicola Calabrese da Melfi a Potenza, in cui v'è eco anche nella conversazione fra quest'ultimo e Paglialunga, comprovante la "circolarità" delle informazioni fra gli associati; e) come costituisse consuetudine la "divaricazione" fra l'autore materiale degli elaborati tecnici e il firmatario del progetto, strategia criminale praticata anche dal Paglialunga nelle pratiche Antenori e Lioy. Con specifico riguardo all'elemento soggettivo, il Tribunale potentino posto in luce come le emergenze processuali acquisite dimostrino la consapevole volontà dei correi di aderire al programma inizialmente formulato e destinato a durare nel tempo avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di reati realizzati mediante l'attribuzione formale di incarichi direttivi ad Andrea Luciano Calabrese per affari tecnici materialmente curati da altri, quale contropartita per la velocizzazione delle pratiche. Strategia criminale suscettibile di ripetuta applicazione con riferimento a qualunque pratica futura e tale da rendere configurabile la fattispecie associativa il luogo del concorso di persone nel reato continuato.

Il Tribunale ha dunque ritenuto sussistente il rischio di reiterazione criminosa, tenuto conto della caratura criminale di tutti i soggetti interessati, i quali talvolta spegnevano i telefoni cellulari ovvero si incontravano in luoghi riservati, nonché dell'indifferenza rispetto alle indagini in corso, così come emerge dall'intercettazione della conversazione tra De Feudis e Paglialunga da cui si evince come essi fossero certi dell'attività di indagine in essere ("*appunto, come fanno sapere?*").

2.3. Con riferimento alla posizione di Carmine Miranda Castelgrande, il Tribunale ha premesso come il Giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto insussistente la gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui al capo P), ai correlativi nonché all'induzione indebita di cui al capo R) e come, pur ravvisando il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. quanto alla commissione del delitto di turbativa d'asta di cui al capo U) da parte dei concorrenti, abbia invece giudicato non provato con la medesima ragionevole probabilità il coinvolgimento in detto episodio del Castelgrande.

Nell'accogliere solo in parte l'appello del pubblico ministero – proposto, quanto al Castelgrande, con riguardo ai soli capi P), R) e U) -, il Collegio della cautela ha confermato la ritenuta insussistenza del reato associativo di cui al capo P) e l'assenza di elementi per affermare il coinvolgimento del Castelgrande nel reato di cui al capo R), mentre ha stimato raggiunta la gravità indiziaria quanto al reato di cui al capo U).

A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha preliminarmente dato conto della vicenda sottostante all'imputazione, concernente la turbativa della gara per l'assegnazione di due lotti di edilizia residenziale pubblica di cui al bando deliberato dalla Giunta comunale di Venosa in data 6 luglio 2018, bando risultato, all'esito delle indagini, frutto di accordi clandestini fra più soggetti ai fini dell'assegnazione illecita dei suoli. Ha poi notato come, dalle investigazioni sia emerso come, già ben prima dell'inizio della procedura di gara, vi fossero due gruppi soggettivi in conflitto tra loro, non solo per l'assegnazione ma anche per la scelta del terreno di maggior valore di mercato: da un lato, la cooperativa "Casa del sole", dall'altro lato, la cooperativa "Orazio Flacco" facente capo a Giuseppe Bruno, entrambi centri di interesse aventi sponde politiche in esponenti della Giunta comunale aderenti al Partito Democratico, essendo del tutto esclusa la possibilità che la competizione potesse essere aperta a qualunque altro terzo interessato nonché la realizzazione del pubblico interesse (v. pagine 67 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Giudice del riesame ha posto in evidenza come Miranda Castelgrande, pur essendo estraneo alla compagine amministrativa del Comune di Venosa, fosse stato direttamente coinvolto nella vicenda, in quanto punto di riferimento politico per le funzioni esercitate quale Vice segretario locale del Partito Democratico nonché Assessore del Consiglio Regionale della Basilicata. A conforto dell'assunto, ha indicato le emergenze di alcune intercettazioni, segnatamente: 1) quella del 14 giugno 2018 n. 3062 in cui, interloquendo con il sindaco Tommaso Gammona di quel Municipio, alla domanda di questi se avesse parlato con Giuseppe Bruno (detto "Pinuccio"), Miranda Castelgrande rispondeva che aveva parlato solo per telefono sicchè non era "andato oltre certe cose", sollecitandolo comunque a "trovare una soluzione"; 2) quella del 25 giugno 2018 n. 3463 fra Rocco Ditommaso e Luigi Russo, in cui viene dato conto dell'intervento del Castelgrande nella soluzione del "nodo"; 3) quella del 2 luglio 2018 n. 1338 fra Rosa Centrone e Rocco Ditommaso; 4) quelle del 3 luglio 2018 nn. 40045 e 4978, da cui si trae il ruolo di "mediatore autoritario" rivestito dall'esponente politico del PD, il quale riusciva alla fine a comporre il contrasto tra le due fazioni interessate ad accaparrarsi i lotti comunali.

Ad ulteriore supporto del quadro indiziario, il Tribunale ha evidenziato come Miranda Castelgrande fosse stato direttamente contattato anche da Giuseppe Bruno il quale si era lamentato del fatto che la Giunta comunale Gammone stesse assecondando unicamente gli interessi di una parte invitandolo a contattare il Sindaco del Comune di Venosa che definiva "una sua creatura". Il Collegio distrettuale ha aggiunto che ulteriori elementi a carico si traggono anche dalle vicende di cui ai capi C) e R) da cui emergono la forza ed il potere del Castelgrande, nella parte in cui assicurava l'imprenditore Garrispoli di aver parlato con il Sindaco.

Con riguardo alle esigenze cautelari, il collegio potentino ha stimato sussistente nell'attualità il pericolo di reiterazione criminosa in considerazione del potere decisorio del Miranda Castelgrande nelle più disparate vicende analizzate nell'intero procedimento incidentale, della tessitura di una fitta trama di relazioni sociali, della caratura politica e della personale capacità di imporre soluzioni difficilmente raggiungibili in una logica di libero dialogo politico, tali da rendere elevato il rischio di reiterazione criminosa nonostante la "sospensione del ruolo politico rivestito all'epoca dei fatti da l'indagato. *Periculum libertatis* che il Tribunale del riesame ha ritenuto salvaguardabile con il divieto di dimora nel Comune di Venosa.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi fondati nei termini di seguito esposti.

2. Colgono nel segno le doglianze mosse dalla difesa di Biagio Paglialunga in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo.

2.1. Richiamato il sunto dell'ordinanza impugnata sopra svolto *sub* punto 2.2 del ritenuto in fatto, il Tribunale ha argomentato la ritenuta gravità indiziaria della partecipazione del Paglialunga all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione e di falso documentale sulla scorta dei rapporti del ricorrente con il pubblico ufficiale Nicola Calabrese e del suo coinvolgimento nell'episodio criminoso oggetto della contestazione di cui al capo B) (quanto alla pratica presentata dai privati Angelo e Vincenzo Antenori, in relazione alla quale il ricorrente, in qualità di direttore dei lavori, redigeva materialmente il progetto architettonico di cui era stato formalmente incaricato Andrea Luciano Calabrese, quale strumento per veicolare l'utilità a vantaggio del pubblico ufficiale Nicola Calabrese). Il Collegio del merito cautelare ha poi indicato una serie di circostanze riferite - a ben vedere -, non al Paglialunga, ma ad altri coindagati, come l'intercettazione del 27 giugno 2018 tra

l'Ing. De Feudis e il tecnico del Comune di Venosa Lichinchi (in cui venivano concordate le utilità da corrispondere alle figure tecniche "occulte") nonché alcune comunicazioni captate da cui emergeva il forte interessamento del De Feudis a che Nicola Calabrese non fosse trasferito da Melfi a Potenza (v. pagine 50 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

2.2. Giudica il Collegio che gli elementi indicati a fondamento della gravità indiziaria – almeno nei termini in cui sono stati rappresentati - non siano tali da soddisfare i parametri richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. nella consolidata interpretazione di questa Corte, in quanto non univoci e, pertanto, non idonei a supportare un giudizio di elevata probabilità in ordine all'adesione - consapevole e cosciente - del Paglialunga alla *societas sceleris*.

Non può invero non notarsi come: a) la condotta materiale indicata a sostegno della ritenuta intraneità del ricorrente alla compagna associativa coincida - nella sostanza - con la condotta integrante la gravità indiziaria del reato di cui al capo B); b) come l'episodio ulteriore *sub* capo O) - per il quale il G.i.p. ha disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Venosa - riguardi una vicenda corruttiva nella quale non risulta coinvolto alcuno dei soggetti indagati del reato associativo *sub* capo A); c) come le preoccupazioni per il trasferimento del pubblico ufficiale Calabrese non interessino direttamente Paglialunga; d) come non siano state indicate specifiche evidenze da cui possa trarsi l'esistenza di uno stabile patto tra Paglialunga ed il pubblico ufficiale Calabrese e gli altri presunti sodali teso alla realizzazione – oltre alla condotta *sub* capo B) - di un programma indeterminato di reati implicanti il mercimonio della funzione di quest'ultimo e la realizzazione di falsi documentali in pratiche edilizie.

In altre parole, i giudici dell'impugnazione cautelare non hanno delineato in termini convincenti l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato che – giova rammentare - si individua nel diverso atteggiarsi dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (*ex plurimis* Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 - dep. 16/01/2019, Magnani, Rv. 27444201).

2.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per un nuovo esame dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui al capo A).

2.4. Stante la rilevata fondatezza dei motivi concernenti la contestata sussistenza della gravità indiziaria del reato associativo, risulta – di necessità – assorbito il motivo riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura, aspetti che dovranno essere rivalutati all'esito del nuovo esame circa l'integrazione del requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. in ordine al delitto sub capo A).

3. Come anticipato, risulta fondato anche il ricorso proposto nell'interesse da Carmine Miranda Castelgrande, sebbene con limitato riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

3.1. Promuove uno scrutinio estraneo all'ambito del giudizio di legittimità e risulta, ad ogni modo, destituito di fondamento il motivo con il quale il ricorrente attacca il provvedimento in verifica nella parte in cui si sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di turbativa di cui all'art. 353 cod. pen. *sub* capo U).

Ed invero, il Tribunale della cautela ha ben illustrato le specifiche emergenze e ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto provato – sia pure in termini di elevata probabilità – il coinvolgimento del Miranda Castelgrande nell'episodio delittuoso *de quo* (in relazione al quale già il G.i.p. aveva ravvisato la gravità indiziaria nei confronti degli altri concorrenti).

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Collegio potentino ha invero compiuto un apprezzamento unitario e non atomizzato dei diversi elementi indizianti emergenti dalle disposte indagini, in ossequio ai principi più volte affermati da questa Corte (*ex plurimis* Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012 - dep. 27/02/2013, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010, P.M. in proc. Bellocco Rv. 246935). In particolare, ha valutato le emergenze: a) della captazione del 14 giugno 2018, n. 3062, intercorsa fra lo stesso ricorrente ed il Sindaco di Tommaso Gammone – da cui emerge come l'indagato avesse personalmente avuto contatti con Giuseppe Bruno (detto "Pinuccio"), patron della cooperativa "Orazio Flacco" affinché si trovasse un accordo nella competizione che lo contrapponeva all'altra cooperativa "Casa del Sole" per l'aggiudicazione del lotto migliore; b) delle ulteriori conversazioni monitorate intercorse tra interlocutori terzi rispetto al ricorrente (precisamente quelle del 25 giugno 2018 n. 3463 fra Rocco Ditommaso e Luigi Russo, del 2 luglio 2018 n. 1338 fra Rosa Centrone e Rocco Ditommaso e del 3 luglio 2018 nn. 40045 e 4978), evidenziando come da esse emerga il diretto intervento e coinvolgimento



attivo del Miranda Castelgrande nella composizione del conflitto fra le "cordate" delle due cooperative riconducibili all'area politica di appartenenza del ricorrente; c) come egli fosse stato chiamato a tale ufficio proprio in virtù della posizione di assoluto rilievo ricoperta in seno al partito in quanto Assessore regionale e principale esponente politico del partito Democratico del Comune di Venosa, così da definire, già prima dell'esecuzione della gara d'appalto, quale delle due cooperative (le sole ammesse nella sostanza a partecipare, non essendovi ovviamente spazio per altri imprenditori in regime di libera concorrenza) dovesse prevalere e da poter aggiustare il bando *ad hoc* (v. pagine 67 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

In altri termini, il Collegio della cautela ha convincentemente delineato il contributo fattivamente e consapevolmente assicurato dal ricorrente al fine di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le cooperative in gara e da pervenire alla predisposizione di un bando di gara "aggiustato" che tenesse conto di tale composizione degli interessi contrapposti.

3.2. Né è, d'altronde, ravvisabile alcun limite all'utilizzazione - a maggior ragione a fini del giudizio di gravità indiziaria - di indizi acquisiti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, trattandosi - per giurisprudenza consolidata - fonte diretta di prova, senza che vi sia necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioè che (come appunto dato conto dal Giudice *a quo* nel caso di specie): a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 26650901; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 07/02/2020, Acampa, Rv. 27861102).

4. Risulta di contro fondato il secondo motivo, con il quale la difesa del Miranda Castelgrande si duole delle valutazioni espresse dal Tribunale del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza nell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa.

4.1. Occorre rammentare come, con la legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto", ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già peraltro reiteratamente espressi dalla

giurisprudenza più rigorosa ed attenta alla salvaguardia del bene costituzionalmente garantito della libertà personale *ante iudicium* (*ex plurimis*, Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Flora, Rv. 263871; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013 - dep. 09/12/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974).

Ne discende che la valutazione sul rischio di reiterazione criminosa non può atteggiarsi in termini di mera potenzialità del pericolo, in ipotesi desumibile da circostanze distanti nel tempo o dalla gravità del reato posto a base del titolo restrittivo, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi (cioè non meramente congetturali), attinenti al caso di specie, che rendano siffatta esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.

4.2. A tale cristallina indicazione normativa non si è adeguatamente conformato il Giudice del riesame là dove ha ancorato la sussistenza nell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa a circostanze indubbiamente significative - quali il potere decisorio esplicito dall'indagato, la fitta rete di relazioni sociali, la caratura politica e la personale capacità di imporre soluzioni difficilmente raggiungibili in una logica di libero dialogo politico -, ma la cui rilevanza non è stata adeguatamente contestualizzata alla luce della decadenza del ricorrente dalla carica di Assessore della Giunta regionale (stante anche l'affermarsi di un governo territoriale di diversa colorazione politica e la cessazione dalla carica del Sindago Tommaso Gammone) e delle dimissioni dal ruolo di vice segretario regionale del Partito Democratico.

Il Collegio distrettuale ha cioè omesso di tenere conto dell'insegnamento di questa Corte che, in diverse occasioni, ha avuto modo di chiarire che, in caso di dimissioni dall'incarico pubblico - sebbene non operi nessun automatismo - il giudice può ritenere persistenti le esigenze cautelari soltanto qualora evidenzi che l'agente mantiene una posizione soggettiva che gli consenta, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, di continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223). Il decidente è dunque tenuto ad una valutazione attenta del caso concreto ed all'adempimento di un adeguato onere motivazionale che dia conto dell'influenza personale del prevenuto indipendentemente dall'ufficio ricoperto e dunque della concretezza e dell'attualità del rischio di recidivanza (*ex plurimis*, Sez. 6, del 27/03/2013, Pastore, Rv. 256261; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 26651101).

Il Tribunale di Potenza avrebbe dunque dovuto indicare gli elementi specifici e le ragioni per le quali Miranda Castelgrande, pur decaduto dalla posizione di

primazia politica che rendeva possibile o comunque favoriva il suo contributo alla realizzazione della condotta criminosa, possa essere ancora in grado di reiterare condotte offensive dei medesimi beni giuridici.


4.3. Conclusivamente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale in punto di esigenze cautelari, da rivalutare alla luce delle coordinate ermeneutiche testè tracciate.

**P.Q.M.**

annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Paglialunga Biagio nonché nei confronti di Miranda Castelgrande Carmine, per quest'ultimo limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 29 settembre 2020

Il consigliere estensore  
Alessandra Bassi



Il Presidente  
Giorgio Fidelbo



---